

N. R.G. 33023/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA

tra

ATTRICE

e

CITTA' DI TORINO

CONVENUTA

Oggi 9 marzo 2017 ad ore **12,15** innanzi al dott. Sergio Pochettino, sono comparsi:

per [redacted] l'avv. [redacted] O

per CITTA' DI TORINO l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti alla discussione orale.

L'avv. [redacted] richiama le note depositate, evidenziando il valore della prova presuntiva desumibile dai testi escussi ed intervenuti nell'immediatezza. Richiama per la quantificazione il danno concordato tra CTP e CTU, ed insiste per la personalizzazione richiesta. Deposito ricevuta di pagamento delle spese di CU per la quota parte della signora [redacted] e deposita nota spese.

L'avv. [redacted] richiama il contenuto degli atti difensivi ed in particolare le note conclusive. Sottolinea la difficoltà di assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice e come in questo caso la ricostruzione del sinistro è stata effettuata unicamente in base alle dichiarazioni rese dalla parte ai Vigili Urbani. L'operante sentito come teste ha dichiarato di non essere nemmeno in grado di indicare il luogo esatto sul quale si sarebbe verificato il fatto. Conclude pertanto per il rigetto della domanda per difetto di prova sul fatto. Sulle spese si rimette.

L'avv. [] in replica evidenzia quanto all'individuazione del punto esatto richiama il sopralluogo effettuato successivamente con tecnici del Comune.

L'avv. [] insiste su quanto argomentato

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine dell'odierna udienza.

All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del provvedimento.

Il Giudice
Sergio Pochettino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33023/2014** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. SPCMGR74A65L219Z), con il patrocinio dell'avv. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, elettivamente domiciliato in C.SO FERRUCCI, 74 TORINO presso il difensore

ATTRICE

Contro

CITTA' DI TORINO (C.F. 00514490010), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, elettivamente domiciliata in CORSO TASSONI N.22 10143 TORINO presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia ha per oggetto la domanda di risarcimento formulata dalla signora _____ nei confronti del Comune di Torino, per danni da lesioni che secondo parte attrice sarebbero state riportate in occasione ed a motivo di caduta verificatasi alle ore 7,55 circa del giorno 29.11.13 sull'attraversamento pedonale che interseca il Corso San Martino in corrispondenza dell'incrocio con la centrale Piazza Statuto. Tale caduta, secondo quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, sarebbe interamente riconducibile all'irregolarità del piano di calpestio, ed in particolare alla presenza di spazi cavi tra le lastre di pietra, alla spaccatura ed alla disconnessione di talune tra esse che erano poste in posizione sollevata rispetto al piano di calpestio. Allegando a supporto delle proprie asserzioni documentazione fotografica che ritrae lo stato del luogo al momento del sinistro, nonché documentazione medica del 118 ed ospedaliera riportante la diagnosi di "trauma - distorsione caviglia destra" conseguente "a caduta in buca stradale (attraversamento pedonale), la difesa attorea ha altresì prodotto relazione medico legale con valutazione dell'invalidità temporanea e permanente riportata nell'occorso dalla signora _____, il cui difensore ha invocato la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. per mancata o inadeguata manutenzione del sedime ove era tracciato il passaggio pedonale, e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro 14.885,00.

Si è costituito il Comune di Torino convenuto, la cui difesa ha preliminarmente invocato il compiuto assolvimento dell'onere probatorio relativamente al fatto dannoso dedotto in giudizio con particolare riferimento alla sua correlazione causale con la dedotta disconnessione nel sedime, evidenziando come siffatto incumbente probatorio grava sulla parte attrice asseritamente danneggiata; eccepito quindi in merito alla pretesa che, anche qualora provato il fatto storico, il danno si sarebbe verificato per fatto colposo della danneggiata, ed invocato in argomento il principio di autoresponsabilità e gli obblighi di attenzione gravanti sui cittadini quali utenti dei beni demaniali, richiamata dalla nota sentenza n. 156/1999 della Corte costituzionale. La difesa di parte convenuta ha contestato infine la quantificazione del danno e concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine ha chiesto dedursi il risarcimento dell'indennizzo liquidato dall'INAIL.

L'istruttoria ha visto l'assunzione di prova testimoniale sulle circostanze in fatto dedotte da parte attrice, nonché l'espletamento di CTU medico-legale per l'accertamento e la quantificazione del danno.

1. La prova dell'evento dannoso

All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che l'attrice effettivamente riportò le lesioni

descritte nei documenti allegati alla citazione in seguito a caduta verificatasi a motivo della sconnessione del fondo stradale su cui era tracciato il passaggio pedonale, che era costituito dalle lastre in pietra disposte nei modi evidenziati nelle fotografie prodotte in giudizio.

La riconducibilità delle lesioni alla caduta verificatasi alla data e nel luogo indicati in citazione trae conferma dal certificato di Soccorso di base redatto dagli operanti del Servizio 118 (prodotto da parte attrice come documento 3) nonché dalla certificazione ospedaliera redatta nella medesima data 29.11.2013, documenti che recano quale motivo delle cure prestate "caduta in una buca per strada", su "attraversamento pedonale sul lato della corsia preferenziale".

Parte attrice ha eccepito che anche tali annotazioni, come quelle redatte dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti, si fonderebbero su circostanze riferite dalla danneggiata odierna attrice, e quindi l'inammissibilità di esse ai fini della prova del fatto. La verosimile provenienza dalla stessa danneggiata della spiegazione causale circa le modalità con cui si sarebbe procurata la lesione si ritiene tuttavia non possa di per sé inficiare, per l'immediatezza dell'annotazione effettuata, la valenza indiziaria di tali risultanze documentali, che assumono rilievo valutate unitamente agli altri elementi di conoscenza del fatto storico in atti, e tra esse in primo luogo alle circostanze che emergono dalle deposizioni rese dalle persone intervenute in fasi immediatamente successivo al fatto.

I testi sentiti hanno riferito della situazione del luogo in cui si è verificata la caduta, ed in particolare del fatto che il selciato ove era tracciato l'attraversamento pedonale si trovava nella condizione ritratte dalle fotografie prodotte in atti e che sono state loro sottoposte.

La constatazione che le persone sentite in giudizio non abbiano direttamente assistito alla caduta, ma abbiano acquisito contezza di essa e del luogo in cui si verificò solo in momento successivo, non esclude la valenza probatoria delle loro deposizioni. Vi sono infatti accadimenti attinenti alla quotidianità che pur se non riferiti nel loro preciso dispiegarsi da testimoni oculari possono essere ricostruiti in via presuntiva sulla base di elementi noti ed incontrovertibili. Se in tali situazioni è certamente opportuno procedere ad una più rigorosa valutazione dei dati posti a fondamento della ricostruzione del fatto storico, tale vaglio tuttavia, si ritiene, non può che riguardare l'idoneità della ricostruzione prospettata e la sua compatibilità con gli elementi e dati acquisiti *aliunde*.

L'accoglimento della domanda può invero in caso come quello in esame fondarsi sulla ricostruzione del fatto operata in via presuntiva, perchè in presenza di circostanze oggettive precise, e tra loro concordanti. Nè occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il

fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; è sufficiente cioè, anche per la presente vicenda storica, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (in argomento, tra molte, si veda Cass. Sez. 1, n. 16993 del 01/08/2007).

Tanto premesso, la pur concisa attività istruttoria consente come detto di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che la signora ~~Spica~~ sia effettivamente caduta sul passaggio pedonale indicato e che esso si trovava nelle condizioni visibili nelle foto prodotte da parte attrice.

La presenza di buche tra le lastre e di non modesti dislivelli tra alcune di esse non sono sostanzialmente contestate, e risultano altresì positivamente confermate anche dalla deposizione delle operanti di Polizia Municipale Guerra e Giomi, laddove esse hanno riferito della presenza "di diversi spazi vuoti tra le lose che potevano costituire pericolo", dalle stesse in quel contesto individuate come quelli che potevano essere (stati) verosimile motivo della caduta e che vennero fatti prontamente "riempire" da incaricati del Comune dei quali le operanti richiesero l'intervento in loco.

L'individuazione di quel passaggio pedonale come il luogo in cui venne soccorsa l'odierna attrice è confermata dalla scheda di intervento del 118, che indica il luogo dell'intervento nell'intersezione "S. Martino/Statuto".

Il fatto che nessuno dei testi sentiti abbia riferito di aver fisicamente rinvenuto la signora Spica riversa sul tracciato è ben spiegabile con la necessità per la stessa di spostarsi immediatamente dal percorso destinato al traffico veicolare, intenso in quel luogo a qualsiasi ora del giorno ed in particolare all'ora mattutina in cui si verificò il fatto.

Per le motivazioni che precedono, alla luce dei criteri che presidono alla formazione del convincimento su base presuntiva, può ritenersi provata l'incidenza causale della malformazione del passaggio pedonale.

* * *

Avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto desumibili dalla ricostruzione effettuata in giudizio deve inoltre escludersi la configurabilità in concreto di un concorso di colpa della danneggiata, eccetto da Comune convenuto sul rilievo che gli avvallamenti ove si sarebbe nell'ipotesi attorea verificato l'inciampo si presentano di profondità assolutamente modesta.

L'apporto causale di condotte negligenti da parte del danneggiato, che in giurisprudenza viene generalmente per lo più tratteggiato come (e correlato a) "*un affidamento soggettivo anomalo sulle caratteristiche del bene pubblico*" (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III 09/03/2010 n. 5669) non può infatti prescindere da

elementi di rimproverabilità della condotta da questi tenuta nell'occorso, e ciò sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

Nel caso di specie si ritiene assuma rilevanza prevalente e dirimente il fatto che la buca e le anomalie in cui è inciampata l'attrice si trovassero esattamente lungo il percorso zebrato sul quale, secondo le norme del codice della strada, i pedoni sono tenuti ad attraversare vie percorse da autoveicoli. A fronte dell'obbligo posto in capo agli utenti pedonali del tracciato viario dall'art. 190 C.d.S. – quello cioè di portarsi ed avvalersi, per l'attraversamento della carreggiata, degli apposti attraversamenti pedonali – è ravvisabile ed anche esigibile in capo all'ente proprietario della strada urbana l'obbligo di garantire che tali attraversamenti siano mantenuti nella loro conformazione privi di asperità ed anomalie pericolose: e ciò per l'evidente ragione che nell'atto di percorrere tali tracciati i pedoni devono poter fare completo affidamento sulla planarità del fondo, impegnati come sono a concentrare la loro attenzione sulla circolazione veicolare nella quale si immettono - in via teorica con diritto precedenza - allo scopo di valutare l'effettiva possibilità di attraversare senza pericolo per sé e per altri il flusso del traffico e di prevenire per quanto in facoltà il pericolo, purtroppo tutt'altro che infrequente, che conducenti di veicoli irrispettosi delle norme di cautela e di precedenza nella circolazione ne mettano a repentaglio l'incolumità.

Se dunque in effetti anche in ambito urbano *“il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)* (così Cassazione civile sez. III 20/01/2014 n. 999), il massimo affidamento soggettivo circa le condizioni del passaggio pedonale su carreggiata urbana destinata al transito dei veicoli - correlato dall'essere in quel momento l'attenzione del pedone necessariamente concentrata su elementi diversi dalla conformazione del terreno - richiede che tale tracciato garantisca a persone di ogni età e condizione un attraversamento privo di insidie, e dunque quantomeno nelle aree contrassegnate dalle strisce pedonali sia predisposta e mantenuta a cura del Comune totale planarità del fondo stradale.

Per tale ragione deve escludersi, anche nella presente fattispecie, possa configurarsi concorso di colpa della danneggiata nella verifica del fatto, e deve ritenersi che la mancata manutenzione del selciato, abbia costituito fattore eziologico determinante ed esclusivo delle lesioni subite da parte attrice.

* * *

2. Inquadramento sistematico e limiti della invocata responsabilità per custodia

Si tratta ora – viste anche le difese svolte sul punto dalle parti - di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni lamentati dall'attore alla responsabilità dell'Ente

convenuto,

Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinata, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c.

Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c.

La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in epoca più recente sull'argomento.

Per un verso, è stato ritenuto che *"in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni"*, sulla considerazione che *"la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" (così Cass. sez. 3, n. 3651 del 20/02/2006).*

Inoltre, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come *"la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a."* (in tale senso Cass. 6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).

Avuto riguardo in specifico alla graduazione degli obblighi di custodia relativamente a varie possibili tipologie di tracciati stradali - differenti tra loro quanto a caratteristiche ed ubicazione - nelle più recenti pronunce la Suprema Corte è venuta infine affermandosi l'orientamento secondo cui sussiste sempre la possibilità concreta di

esercitare la custodia su tracciato stradale, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c., allorché l'evento dannoso si verifichi in aree urbane, dovendosi le stesse ritenersi passibili in concreto di custodia da parte dell'Ente proprietario: situazione questa ritenuta tipicamente sussistente per strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché nell'ambito dei danni verificatisi su strade comunali potrà procedersi alla sistematica applicazione dell'art. 2051 c.c. (così ad esempio Cassazione civile, sez. III, sentenza 08.05.2012 n° 6903); parimenti - per quel che qui, in particolare, rileva - è stato ritenuto per le zone riservate al transito pedonale, destinazione specifica questa che rende *"meno difficoltoso il controllo continuo delle condizioni della strada, e correlativamente maggiore l'affidamento dell'utente, con riduzione dell'ambito di operatività del "principio di autoresponsabilità" a carico dell'utente nell'uso ordinario del bene demaniale (principio richiamato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 156-99)"* (così Cassazione civile sez. III 23/07/2003 n. 11446).

* * *

Sulla base delle risultanze istruttorie valutate alla luce della elaborazione giurisprudenziale sopra richiamate può dunque luogo ritenersi provata la responsabilità del Comune convenuto, tenuto quale custode alla manutenzione degli attraversamenti pedonali sulle vie cittadine. Obbligo la cui omissione integra violazione dei doveri di custodia previsti all'art. 2051 c.c.,

3. Le conseguenze risarcitorie

Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice.

Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. micropermanenti conseguenti a sinistro stradale può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".

Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido "per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da

lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012..

Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose come concordata dai difensori delle parti, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:

- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 30, risarcibili con Euro 48 pro die e quindi per complessive Euro 1.440,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con Euro 24 pro die e quindi per complessive Euro 720,00;
- postumi di natura permanente, valutati dal CTU in misura pari al 4,5 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, in base ai parametri della tabella sopra indicata viene liquidato nella misura di Euro 6.506,00.

Il danno non patrimoniale complessivamente derivato alla signora _____ dall'evento per cui è causa può dunque essere stimato nella somma di Euro 8.666,00; quantificazione tabellare che - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità - nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori, deve intendersi *"comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione"*. (così Cass. civile, sez. III, 06.03.2014 n° 5243).

Nel caso in esame parte attrice ha proposto a sostegno della domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale prova orale concernente il persistere di dolore all'arto e limitazioni funzionali: circostanze queste dedotte in modo generico e che inoltre attengono a conseguenze di cui il CTU - al quale è stato conferito incarico comprendente anche tale risvolto soggettivo - ha precisato di aver tenuto conto nella quantificazione complessiva del danno come operata, ragione per la quale deve escludersi la sussistenza dei presupposti per un aumento per personalizzazione dell'ammontare come sopra complessivamente liquidato.

Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche ritenute congrue e pertinenti dal CTU nell'importo di complessivi Euro 284,46, quantificazione che non ha formato oggetto di rilievo o contestazione alcuna e che può essere assunta a fondamento della liquidazione del danno stesso.

Nessun'altra voce di danno patrimoniale è stata allegata.

L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari alla somma di Euro 8.950,00.

Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (29.11.13) in Euro 8.870,00 - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati su importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo, pari ad Euro 171,00, con determinazione finale pari all'attualità a complessivi Euro 9.121,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.

5 Le spese del giudizio

Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: il Comune convenuto va pertanto condannato a rimborsare all'attrice l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del *decisum* (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della tariffa professionale vigente, della procedura semplificata nella fase di decisione e vista anche la nota spese - viene liquidata come in dispositivo, comprensivo anche di rimborso delle spese di CTP nella misura documentata

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
definitivamente pronunciando,

1. dichiara che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per responsabilità omissiva del convenuto Comune di Torino, e per l'effetto
2. condanna il predetta Ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna inoltre in Comune convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite per importo che - con riferimento ai parametri indicati in motivazione, valutata la difficoltà della causa e l'attività difensiva espletata, e vista anche la notula depositata - liquida in Euro per compenso professionale ed Euro per esposti (di cui Euro per rimborso spese per CTP), oltre al rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
4. Pone definitivamente a carico del Comune di Torino le spese di CTU nella misura che è stata liquidata in corso di causa.

Così deciso,

in Torino, il 9.3.17

Il Giudice
Sergio Pochettino